



SCHEMA DI CONVENZIONE

**CONVENZIONE RELATIVA ALLE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO:
" _____ " CUP _____**

L.R. 2 aprile 2014, n. 11 Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014. Art. 9 – Celebrazioni per il centenario della Grande Guerra

L.R. 07.11.2003 n. 27, "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" (art. 53, comma 1, lettera f)

TRA

la Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____, Direttore della Sezione Beni Culturali _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica a Venezia, _____;

E

il _____ di _____, in seguito denominato "Soggetto Attuatore", con sede in _____ (____), _____, codice fiscale _____, rappresentato da _____, nato a _____ (____) il _____, nella sua qualità di _____.

PREMESSO CHE

-la Giunta regionale, nell'ambito del programma delle celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale, considerando le progettualità sviluppate e note alla Regione, ha inteso approvare un piano di interventi strutturali o infrastrutturali, attraverso cui perseguire un'azione di recupero, ripristino e manutenzione straordinaria del patrimonio di beni, monumenti e vestigia, distribuito sul territorio veneto, nell'intento di favorire la fruizione delle testimonianze storiche relative alla Grande Guerra nel Veneto;

-con D.G.R. n. 2496 del 23.12.2014 si è data attuazione al programma regionale per il recupero e valorizzazione di beni della Prima Guerra Mondiale per l'utilizzazione delle risorse finanziarie stanziare ai sensi della L.R. 11/2014, art. 9, e sono stati quindi individuati gli interventi strutturali oggetto di contributo in base ai criteri indicati nella DGR 1621/2014;

Le parti convengono quanto segue per regolare le modalità attuative dell'intervento:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione; in particolare si richiama che per l'intervento proposto dal soggetto attuatore, a fronte di una spesa progettuale prevista in euro _____, con DGR 2496/14 è stato concesso il contributo regionale di euro _____, con una intensità di aiuto in misura percentuale che risulta compatibile con la normativa comunitaria.

ART. 2 – OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione, in conformità a quanto stabilito negli articoli successivi ed alle previsioni dell'art. 9 della L.R. 11/2014 e della DGR 2496/14, dell'intervento di
“ _____ ”

ART. 3 – RUOLO DELLA REGIONE E DEL SOGGETTO ATTUATORE

La Regione, mediante la Sezione Beni Culturali, può impartire direttive e prescrizioni per la realizzazione dell'intervento ed assume gli atti amministrativi e di spesa relativi al contributo. Può effettuare gli opportuni controlli di verifica della corretta esecuzione degli interventi sotto il profilo amministrativo, contabile e tecnico.

Il soggetto attuatore assume il rischio di esecuzione dell'intervento proposto e si impegna ad effettuarlo nei termini ed alle condizioni progettuali presentate e si impegna, per un periodo di 5 anni dalla realizzazione dell'intervento, a non cedere la proprietà dell'immobile e a non eseguire modifiche che ne alterino natura, finalità e destinazioni d'uso o che procurino un altrui vantaggio indebito.

ART. 4 – TERMINI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO - CRONOPROGRAMMA

La presente convenzione ha validità dalla sua sottoscrizione e sino alla conclusione del rapporto con la Regione, con la liquidazione a saldo del contributo o revoca dello stesso.

Per quanto concerne la realizzazione dell'intervento, si conviene il seguente cronoprogramma di maturazione della spesa, tenendo conto dello stato di avanzamento lavori (SAL) o conclusione dell'opera:

2015: Euro _____, di cui si prevede la richiesta del contributo per Euro _____

2016: Euro _____, di cui si prevede la richiesta del contributo per Euro _____

2017: Euro _____, di cui si prevede la richiesta del contributo per Euro _____

-Conclusione dell'intervento (con collaudo o certificato di regolare esecuzione) entro il 31.12.2017.

-Rendicontazione finale dell'intervento: entro il __/__/____ ed in ogni caso non oltre 6 mesi dalla conclusione dell'intervento.

Può essere concessa -entro i termini- una motivata proroga: il mancato rispetto del termine di conclusione dell'intervento e/o di rendicontazione finale, naturale o prorogato, comporta la decadenza dal diritto al contributo e l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente già erogate.

ART. 5 – MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Il soggetto attuatore, oltre agli adempimenti connessi alla normativa sul CUP, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed alla nomina del RUP, il cui nominativo comunica alla Regione, si obbliga ad approvare i progetti ed acquisire i pareri obbligatori degli organi tecnici consultivi competenti e ad acquisire a propria cura e spese tutte le autorizzazioni, assensi e nulla osta comunque denominati, necessari ai fini dell'attuazione dell'intervento, nonché gli atti di verifica secondo le disposizioni previste dagli artt. 45 e 52 del D.P.R. 207/2010. Inoltre:

- a) assume le funzioni di stazione appaltante;
- b) effettua i procedimenti per l'affidamento dei lavori, servizi ed eventuali forniture, nel rispetto delle direttive comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, fornendone apposita attestazione da parte RUP, all'atto della prima richiesta di erogazione del contributo successiva all'espletamento delle predette procedure.
- c) monitora l'andamento dei lavori e inoltra tempestivamente i dati necessari all'Osservatorio Regionale per i Lavori Pubblici, ove previsto;

- d) dirige, contabilizza i lavori e coordina la sicurezza nel rispetto delle normative vigenti, adottando per l'attuazione dell'intervento una contabilità separata (o codifica delle spese) secondo il principio della diretta e inequivocabile imputazione della spesa al contribuente;
- e) fornisce alla Regione le determinazioni di liquidazione o altro atto equivalente al fine di dare certezza della spesa realizzata;
- f) realizza integralmente le opere in conformità al progetto esecutivo sul quale è stato confermato il contributo, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente formulate;
- g) accetta che la spesa sostenuta per l'intervento è riconosciuta in ragione della sua funzionalità e pertanto del raggiungimento degli obiettivi previsti;
- h) attua l'intervento e rendiconta le spese sostenute alla Sezione Beni Culturali entro i termini stabiliti;
- i) esegue il collaudo tecnico-amministrativo e statico ai sensi degli artt. 215 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, o rilascia il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, eventualmente anche avvalendosi di professionisti esterni;
- j) appone nel cantiere un cartello avente i contenuti di cui all'Allegato "A1" al presente atto;
- k) a lavori ultimati, pone in opera in posizione visibile, una targa con le caratteristiche riportate nell'Allegato "A2";
- l) raccoglie e archivia tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in un luogo appropriato e facilmente accessibile per eventuali ispezioni, mettendola a disposizione della Regione per almeno cinque anni dalla liquidazione del saldo del contributo;
- m) compila la documentazione illustrativa dell'intervento realizzato con i contenuti di cui all'Allegato "A3" al presente atto, inviandola digitalmente alla Sezione Beni Culturali.
- n) affronta eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'affidamento e/o dell'esecuzione dei lavori;

Il soggetto attuatore nell'esecuzione dell'intervento osserva le vigenti norme, anche in materia di lotta alla criminalità organizzata, nonché di sicurezza dei cantieri, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008 per quanto applicabili.

ART. 6 – COPERTURA FINANZIARIA E SPESE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

Il contributo regionale è assegnato in conto capitale per l'importo massimo di Euro _____ , e viene confermato con il provvedimento mediante il quale la Sezione Beni Culturali, considerati i contenuti come rispondenti alle finalità della L.R. 11/2014 art. 9, prende atto del progetto esecutivo trasmesso dal Soggetto Attuatore.

Eventuali variazioni in diminuzione del costo progettuale già indicato in sede di concessione del contributo con DGR 2496/14 danno luogo a corrispondente riproporzionamento del contributo medesimo, qualora quest'ultimo superi la soglia dell'80% rispetto alle spese ammissibili rendicontabili, costituendo tale misura percentuale il limite massimo di aiuto ammesso dalla normativa europea.

In merito all'ammissibilità delle spese si rinvia, per quanto compatibili con le tipologie di intervento, all'art. 51 della L.R. 27/2003: "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche". Si ha altresì riguardo alle spese giudicate ammissibili, in linea generale, in base ai "Criteri generali dell'ammissibilità delle spese" stabiliti dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (SIGEC.CO) del PAR FSC Veneto 2007-2013, approvato con DGR n. 487 del 16.04.2013 pubblicato sul BUR n. 38 del 30 aprile 2013, in particolare:

- tutte le spese devono essere inerenti all'intervento da finanziare e debitamente documentate;
- sono ammissibili le spese sostenute dopo il 28.07.2014 così come prevede la C.R. n. 107 del 28/07/2014;
- costituisce spesa ammissibile l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dall'attuatore, nonché ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale o assicurativo, purché non siano recuperabili dal soggetto beneficiario del finanziamento;
- sono ammissibili le spese relative all'apertura di uno o più conti bancari, per consulenze legali, le parcelle notarili, le perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione e necessarie per la sua preparazione e realizzazione;

- sono ammissibili le spese per garanzie fornite da banche, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, ove siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni contenute nei singoli strumenti attuativi di finanziamento;
- è ammissibile la spesa relativa all'imposta di registro, purché strettamente funzionale all'intervento;
- sono ammissibili le spese relative all'acquisto di materiale usato purché risulti la provenienza esatta del materiale, lo stesso non abbia beneficiato nel corso dei 7 anni precedenti di un contributo nazionale o comunitario, il prezzo non deve essere superiore al suo valore di mercato e comunque inferiore al costo di materiale simile nuovo, le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti;
- è considerata spesa ammissibile l'acquisto e/o l'esproprio di terreni, purché la percentuale di tale spesa non superi il 10% del totale della spesa ammissibile. Detta percentuale può essere superata tramite deroghe concesse dalla Sezione Beni Culturali;
- è considerata spesa ammissibile l'acquisto e/o l'esproprio di edifici, nei limiti del 30% del totale della spesa ammissibile e a condizione che l'immobile non abbia beneficiato, negli ultimi 10 anni, di un finanziamento nazionale o comunitario. L'edificio deve essere utilizzato per la destinazione strettamente conforme alle finalità dell'operazione e per il periodo previsto nei singoli strumenti attuativi di finanziamento. Sarà richiesta la presentazione di una perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 6, punto a) del DPR 196/2008;
- sono ammissibili le spese sostenute per arredi, attrezzature e apparecchiature di nuova fabbricazione, nonché spese per impianti e reti tecnologiche, purché strettamente funzionali agli interventi;
- sono ammissibili le spese tecniche relative a studi di fattibilità, progettazione, sicurezza, consulenza tecnica, direzione lavori, collaudi. In ogni caso la somma di tali spese non può superare il limite massimo del 10% del costo dell'investimento;
- le spese per la locazione finanziaria (leasing) sono ammissibili purché il finanziamento venga utilizzato per ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto dei contratti di locazione finanziaria, venga prevista una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene oppure, in alternativa, si preveda una clausola di riacquisto. Beneficiario del finanziamento può essere il concedente o in alternativa l'utilizzatore del bene. L'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene, rimanendo escluse le spese connesse al contratto relative ai tributi, interessi, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi. I canoni pagati devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. In caso di risoluzione anticipata del contratto, previamente autorizzata dalla Sezione Beni Culturali, il Soggetto attuatore si impegna a restituire la parte della sovvenzione corrispondente al periodo residuo. L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanziata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce spesa ammissibile (art. 4 comma 1, punto 4 DPR 196/2008);
- è considerata spesa ammissibile il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione, calcolato conformemente alla normativa vigente e riferito esclusivamente al periodo di cofinanziamento;
- le spese generali vanno debitamente giustificate e sono considerate ammissibili secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 8 del DPR 196/2008;
- non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il soggetto attuatore abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale e/o comunitario;
- non sono ammissibili le spese relative al pagamento di interessi passivi o debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio, e gli altri oneri meramente finanziari, nonché le spese per ammende, penali, controversie legali e contenziosi.

Le spese per lavori realizzati in difformità al progetto esecutivo e non autorizzate, non sono considerate ammissibili in sede di liquidazione finale.

Alla quota parte di spesa non assistita dal contributo, il Soggetto Attuatore fa fronte mediante risorse acquisite autonomamente.

Compatibilmente con le disponibilità di cassa a bilancio e con le regole della finanza pubblica, è prevista la liquidazione di un eventuale acconto su S.A.L. fino alla concorrenza del 40% delle spese ammissibili

sostenute e, a saldo, su presentazione di regolare rendicontazione, da farsi entro sei mesi dalla conclusione dell'intervento.

ART. 7 – VARIANTI AL PROGETTO ED UTILIZZO DELLE ECONOMIE

Eventuali varianti ai progetti finanziati dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Sezione Beni Culturali, a condizione che riguardino interventi che mantengano comunque le destinazioni d'uso iniziali e/o siano finalizzate ad una loro migliore funzionalità o gestione.

Le autorizzazioni ad eseguire varianti dovranno essere richieste prima della loro realizzazione ed in ogni caso non produrranno un aumento dell'importo del contributo già concesso.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori, per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dagli artt. 132, comma 3 e 205, comma 2 del D.Lgs 163/2006, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, se applicabili;

Le spese per lavori già realizzati in difformità dal progetto realizzato e non autorizzate, non saranno considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale.

Varianti che snaturino le finalità e l'uso previsti dalla proposta originaria comporteranno la revoca del contributo.

Le economie conseguite in corso di realizzazione a qualsiasi titolo sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal Soggetto Attuatore nell'ambito del progetto approvato solo su espressa e preventiva autorizzazione regionale nel rispetto di quanto sopra riportato.

Per il rilascio di ogni autorizzazione di variante, è necessario trasmettere in allegato alla richiesta il relativo quadro economico di confronto.

In ogni caso rimane in capo al Soggetto Attuatore ogni responsabilità relativa al rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

ART. 8 - EROGAZIONI IN ACCONTO DEL CONTRIBUTO

Il Soggetto Attuatore può richiedere alla Sezione Beni Culturali, fino alla concorrenza del 40% delle spese ammissibili sostenute, erogazioni corrispondenti a spese maturate per lavori presentando formale richiesta di erogazioni in acconto del contributo, allegando la seguente documentazione:

- a) domanda di erogazione del contributo, numerata progressivamente, con indicazione della somma rendicontata redatta secondo i modelli di cui agli allegati **A4** e **A5**;
- b) riscontro fotografico del cartello di cantiere (necessario solo in sede di primo acconto) di cui all'allegato **A1**.

In particolare, per quanto attiene le spese per lavori:

- Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.);
- Certificato di Pagamento;
- Provvedimento di approvazione degli atti contabili e liquidazione della spesa, fatture ed eventuali mandati di pagamento se disponibili;

Per altre Spese:

- Provvedimento di liquidazione e/o fatture;
- Dichiarazione di afferenza della spesa al contributo.

Contestualmente all'invio della richiesta di erogazione in acconto, il Soggetto Attuatore provvede a trasmettere copia della sopra elencata documentazione all'organo di collaudo, dandone menzione nella richiesta di erogazione.

Il Soggetto Attuatore trasmette altresì al collaudatore la documentazione giustificativa delle spese sostenute per attività diverse dai lavori.

La richiesta di erogazione dell'acconto dovrà certificare in questo caso l'afferenza della spesa al contributo regionale.

Nel caso in cui in luogo del collaudo dei lavori sia prevista l'emissione di un certificato di regolare esecuzione, la documentazione di cui sopra è trasmessa, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, alla Sezione Beni Culturali.

L'organo di collaudo verifica, anche mediante controlli a campione, la congruenza delle opere realizzate e delle spese sostenute rispetto agli obiettivi dell'intervento, redigendo apposito verbale dei sopralluoghi in corso d'opera effettuati, da trasmettere tempestivamente alla Sezione Beni Culturali. Sulla base dei verbali in corso d'opera acquisiti dall'organo di collaudo, la Regione eroga al Soggetto Attuatore, compatibilmente con la disponibilità di cassa e in base al cronoprogramma, le somme richieste in acconto, applicando una riduzione al _____ %, pari al rapporto intercorrente fra il contributo assegnato e il costo complessivo minimo dell'intervento indicato in euro_____.

ART. 9- SALDO DEL CONTRIBUTO

Su richiesta del Soggetto Attuatore, la Sezione Beni Culturali accerta in via definitiva il contributo spettante al Soggetto Attuatore e liquida il saldo, successivamente all'acquisizione della seguente documentazione:

- domanda di erogazione del saldo del contributo, numerata progressivamente, con indicazione della somma rendicontata redatta secondo il modello di cui all'allegato **A4**;
- Stato Finale;
- Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione;
- Relazione aclarante che, per le spese non riferite a lavori, ne specifichi l'afferenza al contributo corredata dell'elenco progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa (dichiarazione delle spese sostenute e rendicontate) nel quale saranno riportati anche gli estremi dei mandati di pagamento;
- Provvedimento con il quale il Soggetto Attuatore ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e la spesa effettivamente sostenuta;
- Copia dei mandati di pagamento quietanzati, qualora non siano stati già trasmessi;
- Originali delle fatture oggetto di erogazione del contributo, ai fini della posizione delle dovute vidimazioni;

L'esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del Soggetto Attuatore.

Non è accordata la liquidazione del saldo del contributo fino a che il Soggetto Attuatore non abbia provveduto a trasmettere alla Sezione Beni Culturali prova fotografica dell'apposizione in cantiere del cartello di cui all'Allegato "A1", della targa prevista dall'Allegato "A2", nonché la documentazione illustrativa dell'intervento realizzato elaborata utilizzando lo schema che costituisce l'Allegato "A3".

Alla Sezione regionale verranno trasmesse copie degli atti di liquidazione emesse nel periodo di riferimento a giustificazione della spesa sostenuta. Tali documenti dovranno essere supportati dagli elenchi riepilogativi dei giustificativi di spesa.

Il soggetto attuatore inoltre è tenuto a fornire, su richiesta, relazioni informative sullo stato di avanzamento del progetto dichiarando eventuali criticità o motivazioni di scostamento nel cronoprogramma comunicato.

Art. 10 – COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il collaudo dei lavori, ove previsto, viene eseguito dal o dai collaudatori all'uopo nominati nel rispetto delle previsioni del capo VIII della L.R. n. 27/2003.

La relativa spesa è a carico del soggetto attuatore.

L'organo di collaudo come sopra individuato, oltre a definire i rapporti tra il Soggetto Attuatore e appaltatore, procede a tutti gli accertamenti necessari ad attestare la regolare esecuzione delle opere e l'adempimento degli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore, eseguendo tutti gli accertamenti sperimentali di esercizio per il tempo ritenuto necessario ai fini della verifica della perfetta esecuzione e del regolare funzionamento delle opere.

Nei casi in cui non sia previsto il collaudo, dovrà essere redatto apposito certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori.

Nel caso in cui gli atti di collaudo siano riferiti a lavori di estensione maggiore rispetto a quelli oggetto del contributo, questi ultimi dovranno risultare debitamente evidenziati negli stessi atti di collaudo, al fine di consentire l'istruttoria di competenza regionale circa la congruità delle opere realizzate, rispetto al contributo assegnato.

ART. 11 – RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

E' disposta la riduzione proporzionale del contributo qualora la rendicontazione delle spese risulti inferiore al costo totale ammissibile dell'intervento, a condizione che l'intervento risulti funzionale e rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato.

Qualora parte delle spese siano accertate come non ammissibili a rendicontazione, a condizione che l'intervento realizzato risulti comunque funzionale e rispondente alle stesse finalità di quello originariamente finanziato, è disposta analogamente la riduzione del contributo.

Eventuali variazioni in diminuzione del costo progettuale previsto che danno luogo a corrispondente riproporzionamento del contributo sono contenute nella misura percentuale massima dell'80% rispetto alle spese ammissibili che saranno rendicontate, costituendo tale misura percentuale il limite massimo di intensità di aiuto ammesso dalla normativa europea.

ART. 12 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

E' disposta la revoca del contributo, qualora siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti, e in particolare:

- cessione del bene prima che siano decorsi 5 anni dalla chiusura dell'intervento ovvero per snaturamento dello stesso;
- varianti in corso d'opera che modifichino elementi sostanziali o caratteristiche peculiari dell'opera snaturando l'intervento previsto, le sue finalità o le destinazioni d'uso;
- spesa sostenuta da un soggetto diverso dal Soggetto Attuatore;
- mancato rispetto dei termini ovvero mancata trasmissione alla Sezione Beni Culturali della rendicontazione finale entro il termine massimo stabilito o prorogato;
- mancata funzionalità dell'intervento.
- negli altri casi rinvenibili nella presente convenzione

La revoca comporta la restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi di mora.

In caso di rinuncia al contributo da parte del Soggetto Attuatore, il medesimo è tenuto a dare immediata e formale comunicazione. Nel caso in cui sia già stata effettuata l'erogazione del contributo, o di una quota parte di esso a titolo di anticipazione o acconto, l'importo va interamente restituito alla Regione secondo le indicazioni che saranno fornite.

Art. 13 – RESPONSABILITA'

Il Soggetto Attuatore si obbliga ad osservare le disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti, anche in materia di contratti pubblici, ed è unico responsabile del rispetto delle stesse nonché unico responsabile della

concreta esecuzione dell'intervento approvato e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità in ordine a quanto sopra specificato.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Le controversie tra Amministrazione Regionale e soggetto attuatore che non sia risultato possibile definire in via conciliativa, sia durante l'esecuzione dei lavori sia dopo il compimento degli stessi, sono deferite al Giudice Ordinario. A tal fine è competente il Foro di Venezia.

E' esclusa ogni responsabilità regionale su controversie che dovessero insorgere tra soggetto attuatore ed appaltatore.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 07 marzo 2005 n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 07 marzo 2005 n. 82 ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Soggetto Attuatore

Per la Giunta Regionale

Il Direttore della
Sezione Beni Culturali

Venezia, li _____

Elenco allegati:

Allegato A1: Modello del cartello di cantiere;

Allegato A2: Modello di targa;

Allegato A3: Documentazione informativa relativa all'intervento eseguito

Allegato A4: Modello di domanda di erogazione del contributo.

Allegato A5: Elenco progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa.